



Milano, 24/09/07  
Prot. n. 872/2007/CT

**Sentenza Corte di Cassazione 14 maggio 2007, n. 10978: spetta al comune la possibilità di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.**

La sentenza 10978/2007 tratta nuovamente il tema relativo alla possibilità di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale della Campania, ha ritenuto dovuta, da una società esercente un'azienda alberghiera, la Tarsu per l'anno 1995 in misura integrale nonostante la stagionalità dell'attività; la contribuente, infatti, non si era limitata all'apertura dell'esercizio per sette mesi (come previsto da un articolo del Regolamento Comunale per ottenere la riduzione della tassa al 50%), ma aveva ripreso la propria attività, sebbene per brevi periodi (festivi).

I giudici hanno ribadito che l'art. 66, lett. c), del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" affida alla discrezionalità dei Comuni "la possibilità di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in misura non superiore ad un terzo in relazione a «locali adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo» come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità". La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato in senso assai restrittivo tale norma, affermando che "la inutilizzabilità dei locali deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell'utente (cass. 18316/2004). Si tratta comunque di disposizione derogatoria la cui regolamentazione resta nella facoltà dell'Ente locale, che nella specie, ne ha ampliato la portata utilizzando il successivo art. 67 stesso D.lvo, e così prevedendo una speciale agevolazione, e una tariffa ancor più ridotta (50%) per le attività alberghiere stagionali, le quali debbono essere esercitate non soltanto in conformità della licenza rilasciata, ma per l'esatto periodo indicato nella licenza". Poiché la Società ha superato, sia pur di poco, il periodo previsto dalla concessione della tariffa stagionale agevolata, la stessa "non può godere dell'agevolazione concessa dall'art. 7 del regolamento Comunale, che compendia ogni possibile agevolazione riconoscibile esclusivamente dal Comune in favore delle attività imprenditoriali stagionali".

*Cristian Tolettini*

Settore Ambiente ed Energia  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)

## Corte di Cassazione civile, Sezione tributaria - Sentenza 14 maggio 2007, n. 10978

**Repubblica italiana**  
**in nome del popolo italiano**

(omissis)

### **Svolgimento del processo**

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo, con sentenza 31 gennaio 2000, l'appello del Comune di Amalfi, ha ritenuto dovuta dalla s.r.l. G. S. (esercente azienda alberghiera) la Tarsu per l'anno 1995 in misura integrale, in quanto la contribuente non si era limitata all'apertura dell'esercizio per sette mesi (come previsto dal Regolamento Comunale per ottenere la riduzione della tassa al 50%), ma aveva ripreso la propria attività, sebbene per brevi periodi (festivi), come da missive della Società, prodotte dal Comune in sede d'appello.

La Società G. S. s.r.l. ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Il Comune di Amalfi resiste con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 57 c. 2° e 58 c. 2° del D.Lgs. 546/92, nonché per motivazione contraddittoria, per avere i giudici d'appello preso in considerazione, ai fini della decisione, documenti nuovi, esulanti dalla controversia, così come impostata nel giudizio di primo grado, in cui il Comune aveva contrastato l'assunto della Società in ordine alla attività alberghiera stagionale svolta soltanto riferendosi alla concessione, che riguardava l'intera annualità, ciò ribadendo nell'atto di appello, per cui i documenti riguardanti l'apertura dell'esercizio per alcuni giorni oltre i sette mesi previsti dalla stagionalità non riguardavano il contraddittorio svoltosi.

Col secondo motivo, adducendo violazione dell'art. 7 del Regolamento Comunale, emanato ai sensi del D.Lgs. 507/93, che prevede la verifica della situazione "caso per caso" in ordine alla qualità e alla durata dell'esercizio, la ricorrente sostiene che per contestare l'apertura dell'albergo oltre i sette mesi previsti per la stagionalità, il Comune di Amalfi avrebbe dovuto notificare un accertamento motivato.

Col terzo motivo, la ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla citazione, nel testo della sentenza, di missive che indicano date e periodi in modo incomprensibile.

Col quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 67 del D.lgs. 507/93 e dell'art. 7 del regolamento comunale, affermando che il collegamento della tassa in questione alla fruibilità del servizio e alla potenzialità dell'utente di produrre rifiuti doveva far superare il formalistico collegamento in sede agevolativa, al periodo indicato nel Regolamento Comunale che, nel determinare il quantum del tributo, ha voluto fare comunque riferimento a tutte le imprese alberghiere svolgenti abitualmente nella zona attività soltanto per alcuni mesi dell'anno, per cui il superamento di qualche giorno del periodo previsto non ha fatto perdere all'Azienda il carattere periodico abituale.

Il Comune controricorrente, nel ribadire la titolarità annuale dell'esercizio da parte della ricorrente, eccepisce la tardività del ricorso, ai sensi dell'art. 327 c.p.c..

Tale eccezione è infondata.

La sentenza della Commissione Regionale è stata infatti depositata il 31 gennaio 2000, per cui il termine "lungo" di un anno e quarantasei giorni per la proposizione del ricorso, andava a scadere il 18 marzo 2002, ma corrispondendo tale data ad una domenica, è tempestiva la notifica del ricorso effettuata il lunedì successivo, 19 marzo 2002. Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.

Non soltanto infatti, la produzione di nuovi documenti in grado di appello è ammessa dall'art. 58 n. 2 del D.Lgs. 546/92, ma tale produzione, che non ha natura di eccezione, era nella specie connaturata alla facoltà di difesa della controparte e non incide dunque sul contraddittorio, mentre sulla contribuente incombeva, semmai, l'onere di provare di aver rispettato le condizioni imposte dal Regolamento comunale e dalla licenza di cui godeva, onere palesemente non assolto.

È infondato anche il secondo motivo, perché, a fronte della documentazione di cui il Comune era in possesso, e dalla quale risultava il superamento del periodo di apertura stagionale da parte della contribuente, non vi era alcuna necessità di ulteriori indagini; né è previsto un accertamento motivato in relazione ad una situazione che era stata già sostanzialmente autocertificata dalla contribuente, mediante le singole comunicazioni di apertura dell'esercizio oltre il periodo stagionale previsto dal Regolamento.

È infondato anche il terzo motivo, privo di autosufficienza in ordine alla contestazione del contenuto delle missive, cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata.

Non si può infine condividere il quarto motivo di ricorso, che deve essere analogamente rigettato. L'art. 66 lett. c) del D.lvo 15 novembre 1993 n. 507 affida infatti alle discrezionali dei Comuni la possibilità di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in misura non superiore ad un terzo in relazione a «locali adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo» come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità. La

giurisprudenza di questa Corte ha interpretato in senso assai restrittivo tale norma, affermando che la inutilizzabilità dei locali deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell'utente (cass. 18316/2004). Si tratta comunque di disposizione derogatoria la cui regolamentazione resta nella facoltà dell'Ente locale, che nella specie, ne ha ampliato la portata utilizzando il successivo art. 67 stesso D.lvo, e così prevedendo una speciale agevolazione, e una tariffa ancor più ridotta (50%) per le attività alberghiere stagionali, le quali debbono essere esercitate non soltanto in conformità della licenza rilasciata, ma per l'esatto periodo indicato nella licenza. Una diversa interpretazione della agevolazione concessa comporterebbe infatti per il Comune il riconoscimento, in favore degli utenti del servizio, di benefici che la legge istitutiva della Tarsu riconosce applicabili soltanto in misura precisa e ben definita dal provvedimento autorizzatorio. Poiché la Società ha superato, sia pur di poco, il periodo previsto dalla concessione della tariffa stagionale agevolata (e non essendo pertanto necessari in proposito ulteriori accertamenti), la stessa non può godere dell'agevolazione concessa dall'art. 7 del regolamento Comunale, che compendia ogni possibile agevolazione riconoscibile esclusivamente dal Comune in favore delle attività imprenditoriali stagionali.

Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 2000,00 per onorari.